

STATUTO
ASSOCIAZIONE Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni OdV (Organismo di volontariato)

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Articolo 1
Denominazione

E' costituita una ASSOCIAZIONE di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni OdV" (acronimo: Oppa odv). L'Oppa rappresenta la continuazione storica della "Associazione Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni", associazione di cittadini che, attraverso la partecipazione diretta e indiretta, hanno contribuito, a migliorare la qualità della vita e lo sviluppo della comunità ternana, istituita nell'anno 1891 e giuridicamente riconosciuta con R.D. 12 novembre 1921 quale Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza. La sua sede storica è stata in Terni, Piazza San Pietro. L'emblema della ASSOCIAZIONE in continuità con quello della Associazione originaria e poi dell'Ipab è costituito da una bandiera di colore rosa con croce azzurra nell'angolo superiore sinistro e con la dicitura "SOCCORSO".

Articolo2
Sede

L'Oppa odv ha sede legale in Terni, strada di Recentino 41, e svolge l'attività nel territorio della Regione Umbria. Può con deliberazione del Consiglio di amministrazione modificare la sede legale e istituire sedi operative per i servizi svolti, nel territorio della provincia di Terni.

Articolo 3
Scopo

L'Oppa odv non ha scopo di lucro e i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della medesima.

Svolge le attività previste dagli art. 5 e 6 e 7 del Codice del terzo settore-D.Lvo n. 117/2017.

In particolare le attività di cui all'art.5 di cui sopra sono esclusivamente quelle delle lettere a), b), c), d), i), m) del suddetto art. 5 del D.Lgs. 117/2017, da intendersi qui per riportate.

L'Oppa odv persegue lo scopo di rinnovamento civile e sociale e di affermazione dei valori della solidarietà umana.I suoi fini principali sono quelli di aggregare i cittadini sui problemi della vita civile e sociale, per realizzare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali favorendo i progetti di sviluppo civile e sociale della comunità attraverso la partecipazione attiva dei

suoi soci, sia collaborando a forme di intervento socio-sanitario sia collaborando con enti pubblici e privati per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Articolo 4
Attività dell'Oppa odv

L'attività dell'Oppa odv, oltre quanto disposto al precedente art.3, consiste in particolare :

a) nell'organizzare e garantire il trasporto di malati e soggetti con disabilità **o** in condizioni di emergenza, urgenza, difficoltà, acuzie, assistenza programmata od estemporanea, sia direttamente che a supporto operativo del servizio sanitario nazionale;
b) nel promuovere la raccolta del sangue umano, anche attraverso il gruppo dei donatori associati;
c) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
d) nel favorire e/o collaborare ad iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
e) nel promuovere e supportare ogni altra iniziativa, comprese le iniziative culturali e sportive atte a favorire una migliore qualità della vita.
f) nello svolgimento di attività complementari anche a rilevanza economica tese a rafforzare lo scopo principale e/o a valorizzare il proprio patrimonio.

Coerentemente con le proprie disponibilità organizzative l'Oppa odv si impegna anche a:

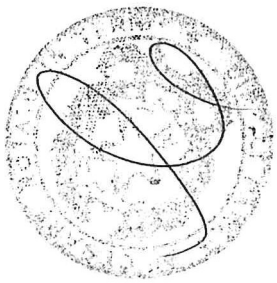
- promuovere ed organizzare attività finalizzate allo studio dei bisogni sociali emergenti ed alle misure idonee al loro soddisfacimento;

- organizzare servizi sociali ed assistenziali per il sostegno degli anziani, diversamente abili e comunque di persone in condizioni anche temporaneamente in difficoltà, sia con iniziative proprie che in collaborazione con altri soggetti aventi analoghe finalità;

- organizzare servizi di mutualità tra i soci.

Per le attività di interesse generale l'Oppa odv può ricevere solamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 33 comma 3 CTS.

L'Oppa odv nello svolgimento delle sue attività si avvale principalmente del volontariato nonché dei propri dipendenti. In ogni caso il numero dei lavoratori dipendenti non potrà superare il 50% del numero complessivo dei volontari dell'Associazione.



Articolo 5
Patrimonio

Il patrimonio dell'Oppa odv in attuazione e per le finalità dell'art. 8 del Codice del terzo settore é composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai proventi della propria attività e del proprio patrimonio che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del medesimo.

Articolo 6
Fondo di gestione

Il fondo di gestione dell'Oppa odv é costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio proprio;
- da eventuali donazioni, disposizioni testamentarie o contributi attribuiti da privati, dallo Stato, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici che non siano espressamente destinate al patrimonio indisponibile;
- dai contributi dei Partecipanti in qualsiasi forma concessi qualora il Consiglio di Amministrazione non deliberi di attribuirli al patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali.

Le rendite e i proventi dell'Oppa odv saranno impiegati per il proprio funzionamento e lo sviluppo. Pertanto gli utili/avanzi di gestione sono obbligatoriamente destinati alle attività istituzionali principali e a quelle strettamente connesse. Si applica quanto previsto dall'art. 8 comma 2 CTS.

Titolo II
ORGANI, ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ, INCOMPATIBILITÀ, SOSPENSIONE, DECADENZA.

Articolo7
Organi

Sono organi della ASSOCIAZIONE:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- L'Organo di controllo
- Il Revisore Legale dei conti (se obbligatorio per legge).

Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento della carica, nei termini stabiliti dal consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 34 comma 2 CTS.

Articolo 8
Requisiti di onorabilità

I componenti gli Organi di amministrazione e controllo dell'OPPA odv devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. In particolare i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo debbono essere in possesso di requisiti di onorabilità e di prestigio tali da garantire il funzionamento ed il perseguimento delle finalità istituzionali con eticità, competenza ed efficacia.

Le cariche statutarie comunque denominate, non possono in ogni caso essere ricoperte, e se ricoperte se ne ha la decadenza, da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione per qualunque delitto non colposo;

I componenti gli Organi di amministrazione e controllo dell'Oppa odv e il Segretario devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni fornite dall' interessato e delle conseguenti verifiche deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia della propria autonomia e immagine.

Articolo 9
Incompatibilità ed Ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di amministrazione o degli organi di controllo:
a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dall'articolo 8 dello Statuto;
b) coloro che ricoprano cariche di Governo, che siano membri del Parlamento Nazionale o di quello dell'Unione Europea, membri delle giunte regionali, provinciali, comunali e delle rispettive forme associative;
c) coloro che ricoprano o comunque svolgano un ruolo direttivo o di tesoreria di partiti politici o di organizzazioni sindacali a livello nazionale o regionale;
d) il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari, i direttori generali comunali, provinciali e regionali, o coloro che ricoprano incarichi di direzione o coordinamento degli enti pubblici operanti nei territori di attività prevalente dell'Oppa odv;
e) gli Amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali l'Oppa odv abbia rapporti organici e permanenti;
f) coloro che abbiano causato danno all'Oppa odv o abbiano lite pendente con essa;
g) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque Organo dell'Oppa odv;
h) coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni previste dall'articolo 8;
i) i soci che svolgono all'interno dell' Ente attività a titolo di dipendenti.
Non possono essere nominati componenti di Organi di amministrazione e di controllo coloro che abbiano ricoperto nei tre anni precedenti una delle cariche di cui al precedente comma 1, lett. b) salvo nei Comuni con meno di tremila abitanti, c) ,d) e) .
Non possono essere nominati componenti degli organi di amministrazione, direzione o controllo coloro che siano al momento della nomina candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lett. b) e lett. c).
I componenti degli organi di amministrazione e di controllo non possono essere destinatari di attività dell'Oppa odv a loro diretto vantaggio.

Articolo 10
Sospensione dalle cariche

I componenti gli Organi di amministrazione e controllo sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
a) condanna superiore a tre anni con sentenza non definitiva;
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

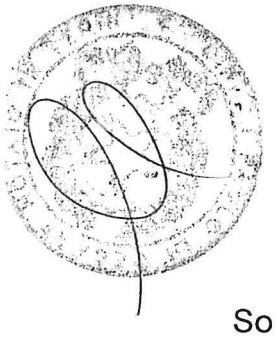
I componenti gli Organi e il Segretario devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate. Il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente assumere comunque non oltre trenta giorni le relative decisioni.

Articolo 11
Conflitto di interessi

I componenti gli Organi di amministrazione e controllo nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, interessi in conflitto con quelli dell'Oppa odv, devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza, astenendosi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Il Presidente deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione valuta l'adozione dei provvedimenti, della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.
Si applica in ogni caso l'art. 2475 ter del codice civile.

ARTICOLO 12
Decadenza dalle cariche

I componenti gli Organi sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 9, omettano di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche di cui all'articolo 10.
I componenti gli Organi che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, devono essere dichiarati decaduti con deliberazione dell'Organo medesimo.
Il giustificato motivo deve essere comunicato al Presidente non oltre l'inizio della riunione cui non si può partecipare, salvo casi di impedimento documentati.



Titolo III: SOCI, VOLONTARI, ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 13
I soci.

Sono soci dell'Associazione/ Oppa odv :

tutti i cittadini maggiorenni che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Tutti i soci, oltre agli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea a decorrere dalla data di ammissione a socio, di eleggere e di essere eletti, nei limiti descritti nel presente Statuto.
Per divenire socio dell'Oppa odv è necessario presentare domanda di ammissione.
L'ammissione dei soci è approvata dal Consiglio di amministrazione entro 30 giorni salvo delega al Presidente previa verifica dei requisiti da parte del Segretario. In caso di non ammissione potrà essere richiesto il riesame all'Assemblea che si pronuncerà in via definitiva nella prima seduta utile e comunque non otre 60 giorni.
Si applica per quanto non previsto dal presente Statuto, l'art. 23 del Codice del terzo settore.
I soci hanno diritto:
a) di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto;
b) di eleggere alle cariche sociali e di essere ad esse eletti, salvo i limiti previsti dal presente Statuto;
c) I soci hanno diritto di consultare i libri sociali con richiesta scritta al Segretario indicando sinteticamente la motivazione. La consultazione avviene con la presa visione di quanto richiesto nel tempo e modo concordato con il Segretario e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta. Colui che ha preso visione è tenuto alla riservatezza totale verso soggetti estranei all'Associazione, qualora dalla diffusione del contenuto di cui ha preso visione possa derivare un danno anche potenziale all'immagine od economica all'Associazione.
I doveri dei soci sono:
a) pagamento delle quote sociali;
b) rispettare le norme del presente Statuto;
c) non compiere atti che possano danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Oppa odv o il corretto funzionamento della stessa;
d) partecipare all'attività di volontariato e alla vita dell'Associazione.
La qualità di socio si perde oltrechè per recesso:
a) per esclusione motivata da una specifica causa prevista dalla legge o dal presente Statuto;
b) per morosità.
Perdono la qualità di socio per esclusione anche coloro che compiano gravi inadempienze accertate dal Consiglio di Amministrazione rispetto a quanto stabilito dal presente Statuto.
La qualità di Socio non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite dell'Oppa odv né sul suo patrimonio.

ARTICOLO 14
Volontariato e attività di volontariato

L'Oppa si avvale del volontariato e a tal fine istituisce il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il volontario deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 17 comma 2 del Codice del terzo settore.
L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Oppa può rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Si applica il comma 4 dell'art. 17 del Codice del terzo settore.
La qualità di volontario è incompatibile con ogni altra forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo comunque retribuito con l'Oppa, ai sensi dell'art. 17 comma 5 CTS.
Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 15
L'Assemblea dei soci

L'Assemblea secondo l'oggetto del deliberato è ordinaria o straordinaria.
Si riunisce, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.
Essa deve essere convocata comunque, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.
Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, quando sia presente un numero di soci pari o superiore al 20% dei soci.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 24 del Codice del terzo settore.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio, ma ogni socio partecipante non può avere più di una delega.
Le deleghe concorrono a formare il numero legale.
Per le modifiche statutarie deve essere presente sempre la maggioranza dei soci.

ARTICOLO 16
Deliberazioni assembleari

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
Essa adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguardi singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Nelle elezioni alle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di iscrizione e a parità di iscrizione i più giovani di età.

ARTICOLO 17
Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente con avviso da affiggere nella sede sociale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/ a mano o a mezzo E-MAIL, FAX o PEC (o qualunque altro sistema idoneo ad assicurare la convocazione) e sul proprio sito istituzionale.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabilite per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ARTICOLO 18
Presidenza e segreteria dell'assemblea

Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio di amministrazione che cura la verbalizzazione della seduta affidandola al Segretario.
In apertura dei propri lavori l'Assemblea nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, per le votazioni segrete.

ARTICOLO 19
Compiti dell'Assemblea

Ferme le competenze inderogabili indicate dall'art. 25 comma 1 del Codice del terzo settore, l'Assemblea ordinaria:

a) delibera sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio di amministrazione;
b) elegge e revoca i membri del Consiglio di amministrazione e degli altri organi dell'Associazione;
c) approva gli indirizzi e i programmi generali di attività;
d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sugli eventuali ricorsi dei soci espulsi;
g) delibera sugli altri argomenti sottoposti al voto da parte del Consiglio di amministrazione.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Ciascun socio può chiedere al Consiglio di Amministrazione che sia iscritta all'ordine del giorno della prossima Assemblea una sua proposta. Il Consiglio di Amministrazione valuta la sua ammissibilità e la iscrive all'ordine del giorno stesso o ne dà conto del rigetto.

Titolo IV: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

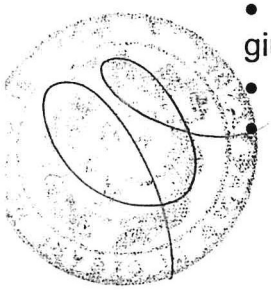
ARTICOLO 20
Consiglio di amministrazione

L'Oppa odv è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri compreso il Presidente. Si applica l'art. 34 del CTS.
I Consiglieri, fermi gli obblighi di cui all'art. 26, commi 6 e 7 del Codice del terzo settore, durano in carica per tre esercizi, intesi come annualità intere, e sono rieleggibili. Possono essere membri del Consiglio di amministrazione solo i soci da almeno sei mesi.
In caso di revoca per giusta causa, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione del Consigliere revocato; in caso di dimissioni o decesso, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dei Consiglieri cessati tramite cooptazione, scegliendoli tra i soci, da sottoporre all'approvazione alla prima Assemblea utile dei soci.
Non possono far parte del Consiglio di amministrazione i dipendenti, i soci che abbiano in corso rapporti economici retribuiti con l'Oppa odv, esclusi i volontari con rimborsi nei termini di legge, e i soggetti incompatibili/ineleggibili come previsto dal presente Statuto.

Articolo21
Competenze del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare, e salvo quanto altro stabilito dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione:

- approva i Regolamenti, approva la proposta di bilancio, nomina il Presidente e il Vicepresidente;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- amministra il proprio patrimonio;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge;
- nomina il Segretario;
- propone all'Assemblea dei Soci le modifiche allo Statuto;



- approva e modifica l'ammontare delle quote associative e determina il termine ultimo per il loro versamento;
- esegue i programmi deliberati dall'Assemblea e svolge tutti gli affari correnti che non siano di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella prima seduta il Presidente e il consigliere incaricato di svolgere il ruolo di Vice Presidente in caso di impossibilità o impedimento del Presidente.

Articolo22
Riunioni del Consiglio di amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza dal Vice Presidente.
Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario o, in caso di assenza, da persona designata dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di avere piena conoscenza della volontà espressa dai partecipanti alla riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento ove gli associati possono affluire.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Titolo V : PRESIDENTE

Articolo 23

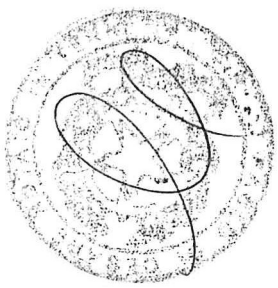
Presidente

Il Presidente della ASSOCIAZIONE, nonché il Vice Presidente, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, fra i suoi membri. .
Il Presidente può ricoprire la carica per un massimo di due mandati ciascuno di tre esercizi.
Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio salvo delega al Segretario per atti specifici.
Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima seduta.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Titolo VI
SEGRETARIO

Articolo24
Segretario

Il Segretario svolge la funzione di supporto legale del Presidente e del Consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la redazione deiverbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea e li sottoscrive con il Presidente. Esercita le altre funzioni attribuite o delegate dal Consiglio o dal Presidente e dirige la struttura amministrativa dell'Associazione.
L'organizzazione e l'articolazione degli uffici e i compiti dei dipendenti amministrativi possono essere dettagliatamente disciplinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Segretario.



Titolo VII: ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo25

Organo di controllo e Revisore legale ei conti

l'Organo di controllo è composto da tre membri, composto e da nominarsi ai sensi dell'art. 30 CTS. Il Presidente dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori legali, nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci

Esso dura in carica tre anni calcolati dalla data di elezione e i membri sono rieleggibili.

Svolge la funzione di controllo della regolarità della contabilità vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza della organizzazione di cui all'art. 30 commi 6,7,8, del Codice del terzo settore. Predispone le relazioni ai bilanci, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

I componenti dell'organo di controllo partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

In alternativa a quanto sopra, per scelta dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, può essere costituito da un unico componente.

Qualora ricorrano i presupposti dell'art. 31 del Codice del terzo settore l'Assemblea nomina anche un revisore legale dei conti.

Si applicano gli artt. 30 e 31 CTS.

Titolo VIII : BILANCIO, ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo26

Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ai sensi dell'art. 8 CTS.

Il patrimonio, comprensivo degli utili e avanzi di gestione, dovrà essere obbligatoriamente impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi dell'art. 8 CTS.

Il bilancio e la relazione di gestione devono essere trasmessi, per le osservazioni di competenza, all'Organo di controllo entro 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo e sottoposto per l'approvazione alla Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla ed è pubblicato integralmente quale condizione di efficacia, sul proprio sito internet dopo l'approvazione, nonché depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Si applicano gli artt. 13 e 14 del Codice del terzo settore.

ARTICOLO 27
Libri e scritture contabili

L'Oppa odv provvede alla tenuta dei libri e delle scritture contabili secondo le disposizioni dell'art. 13 del Codice del terzo settore, e in particolare:
a) Libro degli Associati;
b) Registro dei Volontari;
c) Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
d) Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
e) Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo (e ove del caso del Revisore).

ARTICOLO 28
Tesoreria

L'Oppa odv per la propria gestione finanziaria può avvalersi di una tesoreria individuata tra gli istituti bancari operanti nel territorio.

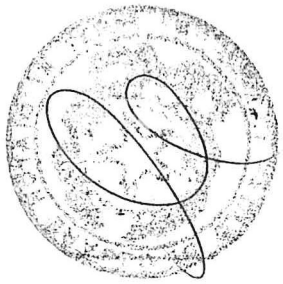
Titolo IX: SCIOGLIMENTO

Articolo 29
Scioglimento

L'Oppa odv, avente durata a tempo indeterminato, si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice civile, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente.
In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio residuo è devoluto nel rispetto ed in conformità dell'art. 9 del Codice del terzo settore.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, ai sensi dell'art. 21 ultimo comma c.c..

Articolo 30
Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni del D.Lvo n. 117 del 2017 (CTS), del Codice Civile e delle altre norme di legge in materia.
F. to: Francesco Abbate
F. to: Paolo Cirilli Notaio (L.S.)



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89 - cert. 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto, dottor **PAOLO CIRILLI**, Notaio in Terni, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 04 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Autority), che la presente copia su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico in data 27 aprile 2023 Repertorio n. 71.536 Raccolta n. 35.864, registrato a Terni il 28 aprile 2023 al n. 2659 Serie 1T, firmato a norma di legge.

Terni, lì ventotto aprile duemilaventitre nel mio studio in via Roma, n. 102.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO PAOLO CIRILLI

